

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **302/1990** (ECLI:IT:COST:1990:302)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: **CONSO** - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **23/05/1990**; Decisione del **14/06/1990**

Deposito del **19/06/1990**; Pubblicazione in G. U. **27/06/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15688**

Atti decisi:

N. 302

## ORDINANZA 14-19 GIUGNO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7 e 8, del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promossi con tre ordinanze emesse il 16 e il 23 febbraio e il 13 luglio 1989 dal T.A.R. della Liguria, iscritti rispettivamente ai numeri 133, 134 e 135 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. per la Liguria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, VII e VIII comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui prevede la destituzione automatica dell'impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato, assumendo il contrasto della norma denunciata con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;

Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione è entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, segnatamente agli artt. 9 e 10, sembra dettare con efficacia retroattiva una nuova disciplina della materia nel senso auspicato dal giudice a quo;

che pertanto vanno restituiti gli atti al T.A.R. per la Liguria, perché compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*